

Legge Regionale 7 maggio 2020, n. 10

Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e biviacchi

(BURL n. 19 suppl del 08 Maggio 2020)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-07;10

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 26/2014 in tema di interventi relativi a rifugi e biviacchi)

1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(1) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 3, dopo la parola 'riqualificazione' sono inserite le seguenti: *'anche ai fini della sicurezza'* e dopo le parole 'opere in ambito montano' sono inserite le seguenti: *', al mantenimento degli stessi, all'innovazione tecnologica, agli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di fruizione da parte delle persone diversamente abili, nonché alla formazione e all'addestramento del personale che vi opera'*;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è inserito il seguente:

'1 bis. I contributi in conto capitale a fondo perduto per la realizzazione, riqualificazione anche ai fini della sicurezza, gestione sostenibile e accessibilità di rifugi e biviacchi possono essere concessi fino all'ammontare dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile in deroga al comma 2 dell'articolo 28 sexies della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'4 bis. La deroga prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, si applica anche ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna) in tema di interventi relativi a rifugi e biviacchi' per i quali non sia già avvenuta la completa erogazione dei finanziamenti.'

2. Alle spese derivanti dall'attuazione del comma 1 bis dell'articolo 4 e del comma 4 bis dell'articolo 17 della l.r. 26/2014, come introdotti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), della presente legge, quantificate in euro 1.300.000,00 nel 2020 e in euro 1.000.000,00 per ciascun anno del biennio 2021-2022, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 06 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi al 2022 alle spese di cui al comma 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

NOTE:

1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia